



Le letture dibattimentali

Artt. 511-515 c.p.p.

Funzione delle letture



**Acquisizione degli atti dei fascicoli
come prove spendibili per la decisione**

Art. 515

Art. 526 comma 1 c.p.p.



**Fascicolo di
indagine**

The diagram consists of two large purple arrows pointing in opposite directions, one to the left and one to the right. The left arrow contains the text 'Fascicolo di indagine' and the right arrow contains the text 'Fascicolo per il dibattito'. On the far left, there are several thin, curved lines in shades of purple and grey, suggesting a dynamic or flowing process.

**Fascicolo per
il
dibattimento**

LETTURE* PERFETTIVE

(fascicolo del
dibattimento)

- Art. 511
- Art. 511-*bis*

LETTURE* TRASLATIVE

(fascicolo delle
indagini)

- Art. 512
- Art. 512-*bis*
- Art. 513

* Quella delle letture è disciplina eccezionale soggetta al principio di tassatività

Art. 511 – Letture perfettive

Comma 1 = lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento

Art. 511 – Disciplina

Comma 1 = Lettura disposta anche d'ufficio

Comma 2 = Lettura di dichiarazioni: dopo l'esame della persona

Comma 3 = Lettura della relazione peritale: dopo l'esame del perito

Comma 4 = Lettura del verbale di querela: solo ai fini della procedibilità

Comma 5 = Lettura effettiva o fittizia (indicazione)

Art. 511-bis – Lettura di verbali di prove di altri procedimenti

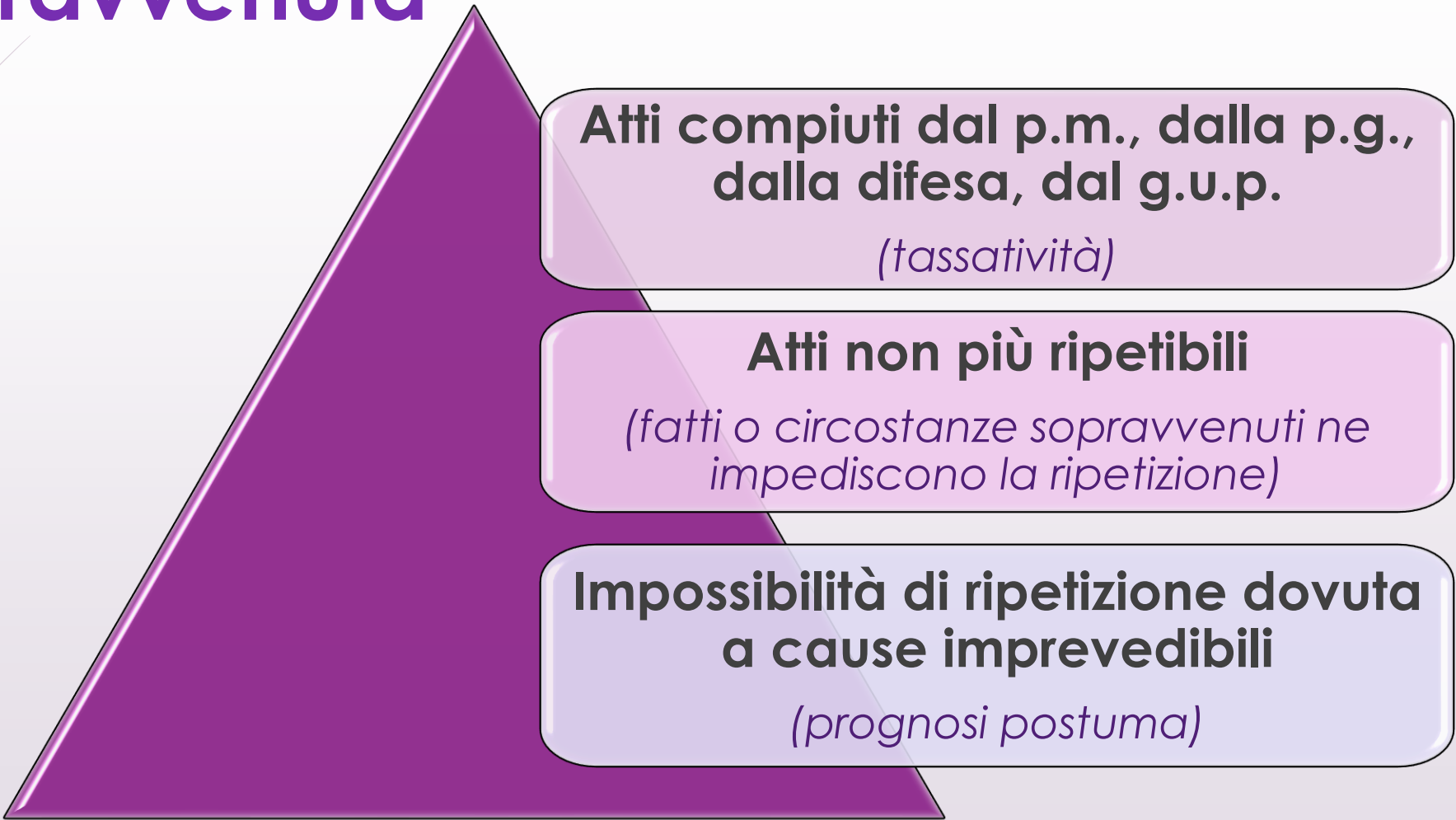
Riguarda gli atti acquisiti ai sensi dell'art. 238 c.p.p.

È disposta anche d'ufficio

Dovrebbe essere effettiva

In caso di coesistenza con la prova dichiarativa corrispondente, segue l'esame

Art. 512* – Lettura di atti per irripetibilità sopravvenuta



**Atti compiuti dal p.m., dalla p.g.,
dalla difesa, dal g.u.p.**

(tassatività)

Atti non più ripetibili

*(fatti o circostanze sopravvenuti ne
impediscono la ripetizione)*

**Impossibilità di ripetizione dovuta
a cause imprevedibili**

(prognosi postuma)

* Norma di portata generale e di stretta interpretazione (fissa i criteri per procedere alla lettura)

Connotati dell'evento sopravvenuto

Impraticabilità materiale della rinnovazione

(cause naturali esterne)

al contrario, non consentono la lettura impedimenti dovuti alla volontà del dichiarante (art. 111 comma 4 Cost., seconda parte)

Impraticabilità assoluta

(non vincibile; es. morte, perdita traumatica della memoria)

Non ci sono mezzi processuali idonei a rimuovere l'impedimento

Art. 512 e testimone irreperibile: regole di valutazione

- Irreperibilità deve essere accertata
- Irreperibilità non deve dipendere dalla volontà del testimone di sottrarsi al contraddittorio
- Art. 526 comma 1-bis: La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore

Art. 512 – Disciplina

**Concerne atti del fascicolo di
indagine**

Disposta a richiesta di parte

Lettura effettiva

Art. 512-bis - Dichiarazioni rese da persona residente all'estero

il dichiarante, regolarmente citato, non è comparso

non è assolutamente possibile l'esame dibattimentale, per cause di natura oggettiva
(es. *mancano strumenti di cooperazione giudiziaria con il paese di stabile residenza del dichiarante*)

la lettura è giustificata dal complessivo quadro probatorio

Art. 512-bis - Cass., Sez. un., 25 novembre 2010, De Francesco

Va garantita la presunzione di innocenza, che comporta che le dichiarazioni sottratte al contraddittorio abbiano scarso valore euristico e vadano perciò usate con prudenza



Le dichiarazioni recuperate mediante lettura vanno esaminate «congiuntamente ad altri elementi di riscontro»

Art. 513 – Lettura delle dichiarazioni dell'imputato

Valori in gioco

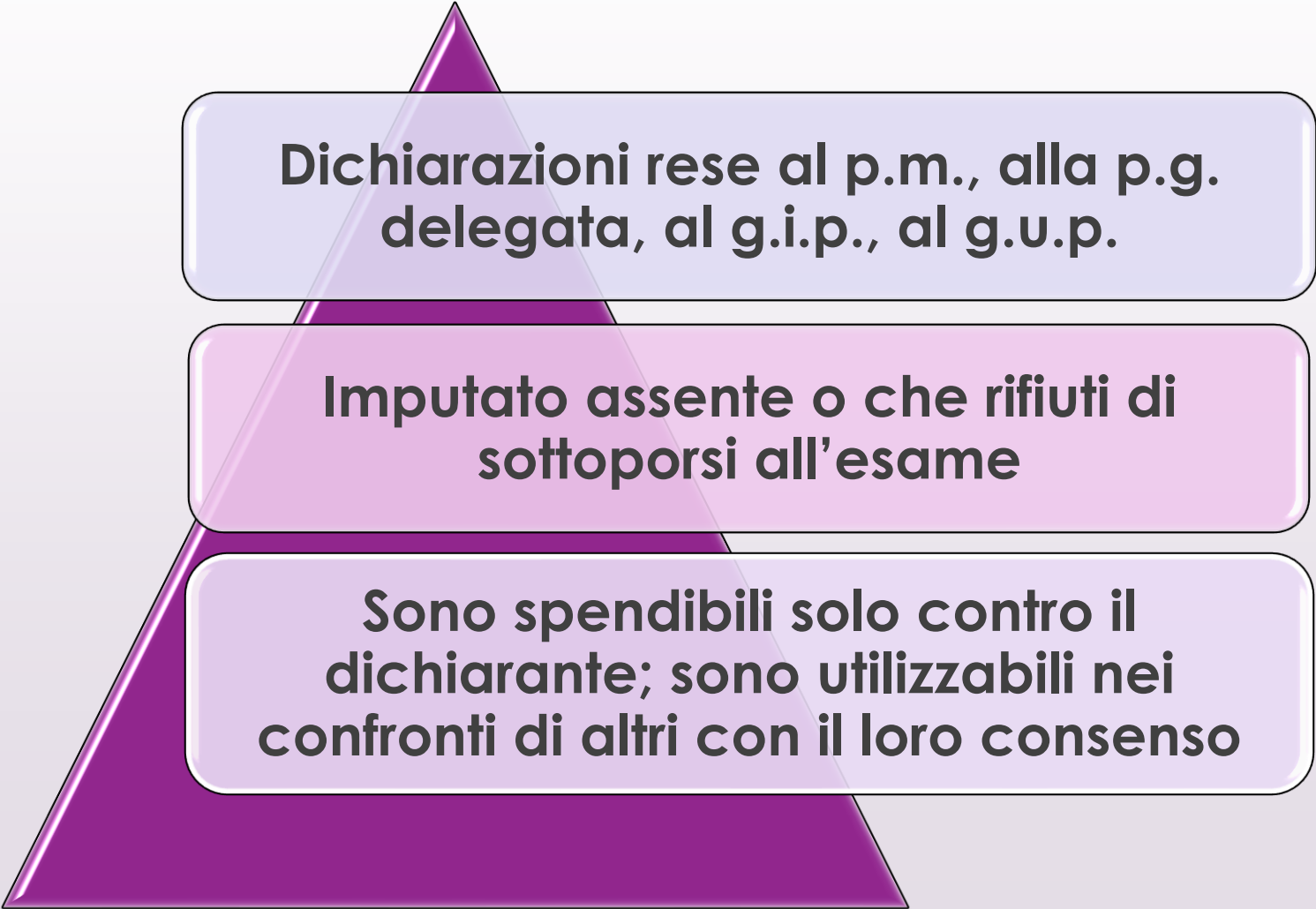
Esercizio del diritto al silenzio

- Recupero patrimonio conoscitivo dell'imputato a cui il sistema non vuole rinunciare

Diritto dell'accusato al confronto con l'accusatore

- Diritto del dichiarante su fatto altrui a non **autoincriminarsi** (*scelta di non sottoporsi all'esame in dibattimento*)

Art. 513 COMMA 1– Lettura delle dichiarazioni dell'imputato «su fatto proprio»



Dichiarazioni rese al p.m., alla p.g. delegata, al g.i.p., al g.u.p.

Imputato assente o che rifiuti di sottoporsi all'esame

Sono spendibili solo contro il dichiarante; sono utilizzabili nei confronti di altri con il loro consenso

Art. 513 COMMA 2 – Lettura delle dichiarazioni dell'imputato «su fatto altrui»

Dichiarazioni rese al p.m., alla p.g. delegata, al g.i.p., al g.u.p.

Impossibilità sopravvenuta di assumere le dichiarazioni, si applica l'art. 512 c.p.p.

Co-imputato che esercita il diritto al silenzio, le dichiarazioni precedenti sono leggibili/acquisibili soltanto con l'accordo delle parti

Dichiarazioni precedenti assunte in incidente probatorio: si applica l'art. 511 c.p.p.

Art. 513 – Disciplina

La lettura delle dichiarazioni dell'imputato è disposta **a richiesta di parte**

La lettura deve essere **effettiva**

Art. 514 – Letture vietate

Norma di “chiusura”: ribadisce l’eccezionalità della lettura e la tassatività dei casi previsti

Aggiunge atti leggibili: le dichiarazioni acquisite in udienza preliminare con le regole dell’esame incrociato

Divieto di lettura dei verbali e degli atti di documentazione delle attività di polizia (fatto salvo l’uso in aiuto della memoria)